Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 23 dicembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale"*, alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 303 DEL 23 DICEMBRE 1942-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 72: **Soc. an. Cementi Brianza, in Lecco:** Obbligazioni ipotecarie 6 % sorteggiate il 30 novembre 1942-XXI. — **Società anonima per la Ferrovia Mantova-Cremona, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate nella 68ª estrazione del 10 dicembre 1942-XXI. — **Città di Tortona:** Obbligazioni del prestito civico sorteggiate nella 11ª estrazione del 1° dicembre 1942-XXI. — **Comune di Fiume:** Obbligazioni del prestito comunale di 20 milioni di corone dell'anno 1910 sorteggiate il 1° dicembre 1942-XXI. — **Comune di Novate Milanese (Milano):** Obbligazioni del prestito comunale sorteggiate il 6 dicembre 1942-XXI. — **Manifattura Sebina Umberto Ravasio & C., anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1942-XXI. — **Cotonificio Andrea Francesco Feo & C., società anonima, in Catania:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1942-XXI. — **Città di Ventimiglia:** Obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 10 dicembre 1942-XXI. — **Provincia di Verona:** Obbligazioni della Ferrovia Verona-Caprino-Garda sorteggiate il 15 dicembre 1942-XXI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

R. decreto 18 ottobre 1942, registrato alla Corte dei conti addì 9 novembre 1942-XXI, registro n. 43 Guerra, foglio n. 73.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Vescia Arturo, fu Giovanni e fu Caldi Teresa, da Beura (Novara), maresciallo maggiore legione CC. RR. di Torino (*alla memoria*). — Gravemente ferito in parti vitali da tre colpi di pistola sparatigli proditoriamente da temibile malfattore, nella cui abitazione stava eseguendo una perquisizione per rinvenirvi ingente refurtiva, trovava la forza, dopo accanita colluttazione, di disarmare e ridurre all'impotenza l'aggressore. Subiva grave atto operatorio con stoica fermezza e, vicino a morire, si dichiarava pago del dovere compiuto. Bello esempio di coraggio, di abnegazione e di sacrificio cosciente. — Varallo Sesia (Novara), 7 febbraio 1942-XX.

Vinci Riccardo, fu Gaspare e di Di Stefano Francesca, da Catania, brigadiere legione CC. RR. di Tirana (*alla memoria*). — Di passaggio, per servizio, con due dipendenti in località ove tre carabinieri di altra stazione erano stati incaricati di eseguire un mandato di cattura contro un civile asserragliato nella propria abitazione, assumeva spontaneamente la direzione del servizio e, all'ostinato rifiuto del ribelle, disponeva l'accerchiamento della casa ed ordinava il forzamento della porta davanti alla quale si poneva con la pistola in pugno. Sebbene il malvivente dall'interno della casa avesse ferito uno dei militari prossimi alla porta e gravemente colpito anche lui, non desisteva dalla lotta e rimaneva al suo posto, continuando a far fuoco fino a quando, raggiunto da successivi colpi, cadeva vittima del suo nobile ardimento. — Kistha di Porocan, 1° febbraio 1942-XX.

MEDAGLIA DI BRONZO

Improta Federico di Federico e di Napoletano Maria, da S. Giovanni a Teduccio (Napoli). — Carabiniere legione CC. RR. di Tirana. — Di notte, rimasto a vigilare all'esterno di un casolare mentre altri militari dell'Arma operavano una perquisizione, veniva ferito da un colpo di fucile improvvisamente sparatogli da un ribelle. Sebbene dolorante per la grave ferita riportata al petto, dando prova di grande ardimento e di spirito aggressivo, reagiva con prontezza, ferendo al viso il malvivente. — Dulcigno, 28 dicembre 1941-XX.

Marchiando Giuseppe di Bartolomeo e di Bracco Giovanna, da Cuorgnè (Aosta), carabiniere legione CC. RR. di Torino (*alla memoria*). — Gravemente ferito da un pericoloso pregiudicato, nella cui abitazione stava eseguendo una perquisizione.

insieme col proprio comandante di stazione, che era stato colpito a morte dallo stesso malfattore, trovava la forza di fare fuoco sull'aggressore, che, ferito, si vedeva preclusa ogni possibilità di fuga. Sopportava con stoica fermezza le sofferenze di un atto operatorio, che non valeva però a sottrarlo alla morte. Bell'esempio di coraggio, di abnegazione e di sacrificio cosciente. — Varallo Sesia (Novara), 7 febbraio 1942-XX.

Marrone Ciro, di Antonio e di Picariello Teresa, da Capriglia (Avellino), maresciallo maggiore legione territoriale CC. RR. di Trieste. — Comandante di stazione, dopo lunghe e insistenti ricerche di uno sconosciuto, risultato poi disertore appartenente a banda armata terroristica, che si aggirava nel territorio, intimidendo con sorprusi e minacce di morte le popolazioni rurali, lo sorprendeva in una abitazione civile e, da solo, coraggiosamente lo affrontava, intimandogli la resa. Fatto segno a vari colpi di pistola, reagiva risolutamente col fuoco del proprio moschetto, ferendo il ribelle, il quale, esaurite le cartucce della pistola, tentava di lanciargli una bomba a mano. Prevenutolo in queste atto, con un ultimo colpo di moschetto, mortalmente lo feriva. — Tenco di Aidussina (Gorizia), 3 gennaio 1942-XX.

CROCE DI GUERRA

Meloni Giovanni fu Antonio e di Loi Fiorenza, da Tertenia (Nuoro), vice brigadiere legione CC. RR. di Cagliari. — Di notte, avuto notizia che un militare, pericoloso pregiudicato, erasi allontanato dal reparto in istato di ubriachezza, armato di fucile e con intenzioni delittuose, dirigeva personalmente le opportune ricerche riuscendo a rintracciarlo. Nel conflitto derivatone, malgrado ferito dal ribelle, ricusava ogni cura, insistendo presso i compagni perchè solo si preoccupassero del militare, che pure lui ferito si era nel frattempo dileguato. — Arbatax di Tortolì (Nuoro), 9 novembre 1941-XX.

(4485)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 5 settembre 1942-XX, n. 1452.
Riconoscimento della « Campagna di Spagna ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I servizi prestati in Spagna, con le modalità specificate negli articoli seguenti, alle dipendenze del comando truppe volontarie, della missione navale, dell'aviazione legionaria, del « Tercio extranejro » (solo per gli italiani), nonchè i servizi prestati in mare o su aeromobili per esigenze connesse con le operazioni militari in Spagna, durante il periodo compreso tra il 17 luglio 1936-XIV e il 31 luglio 1939-XVII, danno diritto al computo di tre campagne della « guerra di Spagna 1936-1939 ».

Tali campagne vanno iscritte a matricola con le seguenti formule:

ha diritto al computo di una campagna della guerra di Spagna 1936-1939;

ha diritto al computo di una seconda campagna della guerra di Spagna 1936-1939;

ha diritto al computo di una terza campagna della guerra di Spagna 1936-1939.

Art. 2.

Hanno diritto al computo delle campagne:

a) i militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e sue specialità, nonchè i personali civili militarizzati o assimilati, che abbiano appartenuto a comandi, corpi o servizi mobilitati e dislocati in Spagna, o che siano stati alle dipendenze del comando truppe volontarie, della missione navale e dell'aviazione legionaria in Spagna;

b) i militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e sue specialità, nonchè i personali civili militarizzati o assimilati e gli equipaggi di volo delle linee aeree civili imbarcati su Regie navi che hanno compiuto servizio in mare connesso con le operazioni in Spagna o su navi noleggiate o comunque adibite ai trasporti per esigenze della campagna di Spagna o su aeromobili civili, adibiti a servizi connessi con la campagna di Spagna;

c) il personale civile dello Stato che abbia prestato servizio al seguito di comandi, corpi o servizi mobilitati e dislocati in Spagna, o su Regie navi che hanno compiuto servizi in mare connessi con le operazioni militari in Spagna o su navi noleggiate per esigenze connesse con le predette operazioni.

Art. 3.

I militari ed il personale di cui all'articolo 2, per ottenere il riconoscimento del diritto al computo di una campagna della guerra di Spagna, devono aver compiuto almeno *tre mesi* di servizio — anche se non continuativi — nelle condizioni richieste dal suddetto articolo 2 e nel periodo indicato nell'art. 1.

Il periodo minimo di tre mesi non è richiesto per coloro che abbiano partecipato a fatti d'arme o che abbiano riportate ferite da mezzo di offesa del nemico o siano deceduti o abbiano lasciato l'ente mobilitato per essere ricoverati in luogo di cura in conseguenza di infermità riconosciuta dipendente da cause dovute alla guerra.

Detto periodo non è altresì richiesto per il personale della Regia marina e per quello della Regia aeronautica che abbia compiuto tre missioni in mare largo, oppure una sola missione in mare di particolare importanza, o tre missioni di volo ovvero una sola missione di volo di particolare importanza, connesse con la campagna di Spagna.

Ogni missione in mare largo o di volo è equiparata, agli effetti della campagna, ad un mese di servizio ed è cumulabile con il servizio di cui al primo comma del presente articolo per raggiungere il periodo minimo di tempo prescritto dal comma stesso.

Coloro che sono stati destinati più volte in Spagna hanno diritto al riconoscimento di una campagna per ciascun periodo di servizio non inferiore a tre mesi, anche se non continuativi, purchè tra l'inizio del periodo computato per una campagna e l'inizio di quello computato per la campagna successiva siano trascorsi non

meno di dodici mesi. Tale disposizione si applica anche alle campagne da riconoscersi per missioni in mare o di volo.

Per il personale che ha compiuto viaggi o missioni in mare i periodi di navigazione necessari per raggiungere i porti spagnoli o le località delle missioni, agli effetti del computo delle permanenze, sono valutati dalla data di partenza dall'ultimo porto nazionale toccato a quella di rientro nel primo porto nazionale.

Il diritto alla seconda e alla terza campagna spetta senz'altro quando gli interessati siano rimasti in Spagna, o vi abbiano complessivamente prestato servizio, nelle condizioni richieste dall'art. 2 e nel periodo indicato nell'art. 1, per un tempo non inferiore, rispettivamente, a quindici e ventisette mesi.

Art. 4.

I mutilati ed invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata od aggravata per causa della campagna di Spagna, ascritti ad una delle prime sei categorie di pensione od assegno rinnovabile di cui alle tabelle « C » e « D » allegate al R. decreto 12 luglio 1923-II, n. 1491, quali risultano sostituite da quelle allegate alla legge 19 febbraio 1942-XX, n. 137, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui al presente decreto, come appartenenti a comandi, corpi e servizi mobilitati dislocati in Spagna anche per tutto il tempo decorso dalla durata della ferita, della malattia o dell'aggravamento di cui sopra, fino al 31 luglio 1939 (cessazione delle ostilità).

Art. 5.

I militari che hanno riportato ferite o malattie riconosciute dipendenti da cause dovute alla campagna di Spagna e che non sono compresi tra i militari indicati nel precedente art. 4, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui al presente decreto, come appartenenti a comandi, corpi e servizi mobilitati dislocati in Spagna anche dopo la data della ferita o malattia suddetta, ma non oltre il 31 luglio 1939, solamente però per il periodo trascorso, in conseguenza di tale ferita o malattia, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 72. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 ottobre 1942-XX, n. 1453.

Conseguimento del titolo e decorrenza dell'esperimento di Stato Maggiore per gli ufficiali diplomati dei corsi presso l'Istituto superiore di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 29 del « Regolamento per l'Istituto superiore di guerra » approvato con decreto Ministeriale 30 settembre 1936-XIV;

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1941-XIX relativo alla riduzione, per la durata della guerra, a due anni del corso di studi presso l'I.S.G.;

Visto l'art. 32 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 novembre 1941-XX, n. 1328, relativo alla validità del servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito, presso comandi ed enti mobilitati, agli effetti dell'avanzamento e del trasferimento nel servizio o nel corpo di S. M.;

Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 17 febbraio 1942-XX, n. 151, relativo alla data di decorrenza del vantaggio di carriera previsto per il titolo I.S.G. da concedersi ai diplomati dei corsi svolti, per eccezionali esigenze, con ordinamento scolastico ridotto;

Vista la legge 27 giugno 1942-XX, n. 842, concernente il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore e l'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali frequentatori dei corsi dell'Istituto superiore di guerra svolti in due anni di studi, dovranno prestare un periodo di servizio applicativo presso Comandi di G. U. a perfezionamento del corso compiuto.

La durata del suddetto periodo di servizio è compresa tra la data di termine del secondo anno di corso e la data del 1° luglio dell'anno in cui i corsi stessi avrebbero avuto termine, se svolti secondo il normale ordinamento scolastico previsto al 31 dicembre 1940-XIX.

Tale servizio è valido agli effetti dei periodi di comando stabiliti dall'art. 32 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, anche se ridotti in base a quanto previsto dalla legge stessa.

L'anno di servizio presso i Comandi di grandi unità, prescritto dall'art. 9 della legge 27 giugno 1942-XX, n. 842, ha inizio — per gli ufficiali predetti dichiarati idonei a compiere il servizio stesso — il 1° luglio dell'anno in cui i medesimi ufficiali acquisiscono i vantaggi di carriera per il titolo dell'Istituto superiore di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 30 giugno 1942-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 73. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 ottobre 1942-XX, n. **1454.**

Aumento dell'indennità per spese di rappresentanza spettante al comandante della 2ª Armata, attuale comandante superiore delle Forze armate della Slovenia e della Dalmazia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 48 del R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, relativo al trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte dei comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nella zona di operazioni;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 16 aprile 1941-XIX l'indennità per spese di rappresentanza stabilita dall'art. 19 del R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, è aumentata di lire ventimila nei confronti del comandante della 2ª Armata, finchè a tale carica sia connessa quella di comandante superiore delle FF. AA. della Slovenia e della Dalmazia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 75. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. **1455.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

N. 1455. R. decreto 24 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Santissimo Sacramento, in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. **1456.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Cupramarittima (Ascoli Piceno).

N. 1456. R. decreto 24 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Santissimo Sacramento, in Cupramarittima (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 13 novembre 1942-XXI, n. **1457.**

Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare una donazione.

N. 1457. R. decreto 13 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione della somma nominale di lire 10.600, in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal prof. dott. Mario Austoni fu Amatore, con atto pubblico in data 27 luglio 1942-XX, per l'istituzione di un premio da intitolarsi ai nomi di « Amatore e Giovanni Austoni », e da conferirsi, ogni anno, ad un laureato in medicina e chirurgia presso la Università stessa che abbia presentato la migliore dissertazione di laurea su tema di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 13 novembre 1942-XXI, n. **1458.**

Autorizzazione alla Regia università di Napoli ad accettare una donazione.

N. 1458. R. decreto 13 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Napoli viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 8000, disposta in suo favore per L. 5000 dal sig. Francesco Castellano, e per L. 3000 dal dott. Aniello Oliviero, in rappresentanza del G.U.F. di Napoli, con atto pubblico in data 5 giugno 1942-XX, per l'istituzione di una borsa di studio, da intitolarsi al nome del dott. Mario Castellano, e destinata a studenti della Facoltà di agraria dell'Ateneo napoletano. Al capitale come sopra donato dev'essere aggiunta la somma di L. 2000 offerta dalla Regia università di Napoli con deliberazione in data 24 settembre 1941-XIX del proprio Consiglio di amministrazione.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 13 novembre 1942-XXI, n. 1459.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato.

N. 1459. R. decreto 13 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare il legato della somma di L. 2000, disposto in suo favore dal sig. Giovanni Bono fu Bernardo, con testamento olografo in data 15 novembre 1940-XIX, pubblicato agli atti del dott. Osvaldo Signoris, notaio in Codogno, con verbale in data 25 marzo 1941-XIX, n. 867/2189 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 13 novembre 1942-XXI.

Abrogazione del R. decreto 12 settembre 1941-XIX, riguardante iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato del motoveliero « Anna Maria ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 15 gennaio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1942-XX, registro n. 6 Marina, foglio n. 59, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, del motoveliero *Anna Maria* requisito per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 12 settembre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1942-XX, registro n. 12 Marina, foglio n. 121, che modifica il sopracitato Regio decreto 15 gennaio 1942-XX;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 12 settembre 1941-XIX, riguardante iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, del motoveliero *Anna Maria* è abrogato.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1942-XXI
Registro n. 14 Marina, foglio n. 377.

(4650)

REGIO DECRETO 13 novembre 1942-XXI.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi onerarie, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Piroscafo *Torquato Gennari*, di stazza lorda tonnellate 1012,16, iscritto al numero 22 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore zero del 16 ottobre 1942;

Piroscafo *Tripolino*, di stazza lorda tonn. 1464, iscritto al numero 429 delle matricole del Compartimento marittimo di Trieste: dalle ore zero del 4 ottobre 1942;

Piroscafo *Sibilla*, di stazza lorda tonn. 1077,01, iscritto al numero 67 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore zero del 4 ottobre 1942;

Piroscafo *Sportivo*, di stazza lorda tonn. 1597,74, iscritto al numero 487 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore zero del 4 ottobre 1942;

Piroscafo *Ascianghi*, di stazza lorda tonn. 610,06, iscritto al numero 220 delle matricole del Compartimento marittimo di Livorno: dalle ore 12 del 1° settembre 1942;

Motogoletta a palo *Nessuno III*, di stazza lorda tonnellate 343,36, iscritto al numero 1246 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 12 del 17 ottobre 1942;

Nave goletta *Pier Angela*, di stazza lorda tonnellate 470,91, iscritta al numero 1099 delle matricole del

Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 12 del 30 settembre 1942;

Motonave *Amba Alagi*, di stazza lorda tonn. 402,56, iscritta al numero 208 delle matricole del Compartimento marittimo di Livorno: dalle ore 12 del 5 settembre 1942;

Motonave *Emilio*, di stazza lorda tonn. 192,88, iscritta al numero 2313 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 17 del 24 agosto 1942;

Brigantino goletta con m. a. *Littoria*, di stazza lorda tonn. 129,07, iscritto al numero 54 delle matricole del Compartimento marittimo di Pola: dalle ore 14 del 31 agosto 1942;

Motocisterna *Laguna*, di stazza lorda tonn. 184,31, iscritta al numero 338 delle matricole del Compartimento marittimo di Venezia: dalle ore 12 del 26 agosto 1942;

Motoveliero *Giovannina L.*, di stazza lorda tonnellate 258,41, iscritto al numero 1213 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 12 del 2 agosto 1942;

Motoveliero *Salvatore*, di stazza lorda tonn. 43,15, iscritto al numero 76 delle matricole del Compartimento marittimo di Trieste: dalle ore 10 del 29 agosto 1942;

Motoveliero *Favorita*, di stazza lorda tonn. 44,35, iscritto al numero 55 delle matricole del Compartimento marittimo di Ravenna: dalle ore 8 del 12 settembre 1942;

Motoveliero *Guglielmo Marconi*, di stazza lorda tonn. 42,66, iscritto al numero 137 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 17 del 28 agosto 1942;

Motoveliero *Maria Giannino*, di stazza lorda tonnellate 48, iscritto al numero 336 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 18 del 28 agosto 1942;

Trabaccolo con m. a. *Cielo Destino*, di stazza lorda tonn. 47,64, iscritto al numero 55 delle matricole del Compartimento marittimo di Trieste: dalle ore 12 del 23 settembre 1941;

Trabaccolo con m. a. *Fedel Padre*, di stazza lorda tonn. 50,01, iscritto al numero 25 delle matricole del Compartimento marittimo di Chioggia: dalle ore 10 del 2 settembre 1942;

Trabaccolo con m. a. *Raffaele e Giovanna*, di stazza lorda tonn. 41,88, iscritto al numero 117 delle matricole del Compartimento marittimo di Trieste: dalle ore 16 del 7 settembre 1942;

Trabaccolo con m. a. *Lucia G.*, di stazza lorda tonn. 45,92, iscritto al numero 235 delle matricole del Compartimento marittimo di Chioggia: dalle ore 17 del 29 agosto 1942;

Trabaccolo con m. a. *Andrea Albina*, di stazza lorda tonn. 39,66, iscritto al numero 42 delle matricole del Compartimento marittimo di Chioggia: dalle ore 11 del 24 agosto 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1942-XXI
Registro n. 14 Marina, foglio n. 378.

(4652)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 dicembre 1942-XXI.

Nomina del fascista Raffaele Passaretti a consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dell'abbigliamento;

Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII, con i quali i fascisti Raffaele Passaretti e Filandro De Collibus sono stati nominati consiglieri effettivi rispettivamente della Corporazione del legno e della Corporazione dell'abbigliamento entrambi in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la proposta della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Raffaele Passaretti a consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dei lavoratori dell'industria al posto del fascista Filandro De Collibus, proposto per il trasferimento nella Corporazione della meccanica;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Raffaele Passaretti cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione del legno ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dei lavoratori dell'industria al posto del fascista Filandro De Collibus che pertanto cessa dalla predetta carica di consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento.

Roma, addì 12 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4664)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 dicembre 1942-XXI.

Nomina del fascista Filandro De Collibus a consigliere effettivo della Corporazione della meccanica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della meccanica;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Enrico Folliero è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della meccanica in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1942-XXI con il quale il fascista Filandro De Collibus cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Filandro De Collibus a consigliere effettivo della Corporazione della meccanica quale rappresentante dei lavoratori dell'industria al posto del fascista Enrico Folliero, proposto per il trasferimento nella Corporazione delle comunicazioni interne;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Filandro De Collibus è nominato consigliere effettivo della Corporazione della meccanica, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria al posto del fascista Enrico Folliero che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 12 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4665)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 dicembre 1942-XXI.

Nomina del fascista Enrico Folliero a consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle comunicazioni interne;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Ennio Cavina è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1942-XXI con il quale il fascista Enrico Folliero cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della meccanica;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Enrico Folliero a consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne al posto del fascista Ennio Cavina, proposto per il trasferimento nella Corporazione del legno;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Enrico Folliero è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne quale rappresentante dei lavoratori dell'industria al posto del fascista Ennio Cavina che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 12 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4666)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 dicembre 1942-XXI.

Nomina del fascista Ennio Cavina a consigliere effettivo della Corporazione del legno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione del legno;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1942-XXI con il quale il fascista Raffaele Passaretti cessa dalla carica di consigliere effettivo, rappresentante dei lavoratori dell'industria nella Corporazione del legno ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1942-XXI con il quale il fascista Ennio Cavina cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne;

Vista la proposta della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Ennio Cavina a consigliere effettivo della Corporazione del legno, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria al posto lasciato vacante dal fascista Raffaele Passaretti;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Ennio Cavina è nominato consigliere effettivo della Corporazione del legno quale rappresentante dei lavoratori dell'industria al posto lasciato vacante dal fascista Raffaele Passaretti.

Roma, addì 12 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4667)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 dicembre 1942-XXI.

Nomina del fascista Rosario Massimino a consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle costruzioni edili;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Rosario Massimino è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 11 luglio 1941-XIX, con il quale il fascista Renato Macarini Carmignani è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Rosario Massimino a consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili quale rappresentante dei lavoratori dell'industria al posto del fascista Renato Macarini Carmignani, proposto per il trasferimento alla Corporazione della siderurgia e della metallurgia;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Rosario Massimino cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Renato Macarini Carmignani che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili.

Roma, addì 12 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4668)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 9 dicembre 1942-XXI.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Modena.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, approvato con proprio decreto in data 10 gennaio 1939-XVII, n. 218;

Vedute le proposte di modificazioni dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberate dal Consiglio di amministrazione in data 4 maggio e 6 luglio 1942-XX;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena:

All'art. 1 è aggiunto il seguente periodo:

« Ha facoltà di istituire dipendenze secondo le vigenti norme di legge ».

L'art. 2 è modificato come segue:

« La Cassa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio ed in conto corrente e trovando ad essi conveniente collocamento ».

L'art. 3 è modificato come segue:

« Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinaria;

b) dal fondo di riserva federale;

c) da altri eventuali fondi costituiti per scopi speciali ».

L'art. 4 è modificato come segue:

« La Cassa ha durata indefinita. In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi ».

L'art. 5 è modificato come segue:

« Sono organi della Cassa:

(*Omissis*);

5) il direttore generale ».

Il primo comma dell'art. 7 è modificato come segue:

« Oltre alle incompatibilità stabilite dalla legge, non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, dei sindaci, del direttore generale, dei funzionari e fino al secondo grado incluso, degli impiegati della Cassa ».

L'art. 10 è modificato come segue:

« Il Consiglio di amministrazione delibera:

(*Omissis*);

2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale;

(*Omissis*);

19) sulle operazioni cambiarie di importo superiore alle L. 50.000.

(*Omissis*);

Il penultimo comma dell'art. 11 è modificato come segue:

« I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore generale. Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza ».

L'art. 13 è modificato come segue:

« Il Comitato si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal Consiglio e del direttore generale ».

All'art. 16 è aggiunto il seguente comma:

« Con deliberazione del Consiglio potranno essere conferiti al direttore generale o in sua assenza al condirettore speciali poteri di rappresentanza ».

L'art. 18 è modificato come segue:

« *Direttore generale e personale* ».

« Art. 18. — Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; esso assiste, inoltre, con voto deliberativo, alle sedute del Comitato.

Esso può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite ai sensi del n. 7 dell'art. 10.

Il direttore generale istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio e del Comitato, firmando gli atti relativi. Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio o del Comitato ed ogni dichiarazione o provvedimento, nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari informando in tal caso il presidente.

Il direttore generale è a capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio ad ufficio, e, sentito il presidente, da sede a sede.

Il direttore generale deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal condirettore o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio ha facoltà, su proposta del direttore generale, di delegare la firma ad altri funzionari ed impiegati, con le modalità, cautele e limiti che esso crederà di stabilire.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale ».

All'art. 32 è aggiunto il seguente comma:

« Le opposizioni ai rimborsi sui libretti, nei casi in cui siano ammissibili, dovranno essere notificate alla Cassa a mezzo di ufficiale giudiziario ».

L'art. 44 è modificato come segue:

« I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*);

f) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o di titoli di cui alla lettera *a*) o da cambiali; qualora la ditta correntista sia di eccezionale notoria solvibilità, l'operazione potrà essere accordata anche senza garanzie reali e senza deposito di cambiali fino all'importo massimo di L. 300.000 per ogni operazione, e per un importo complessivo che non superi il 2 % dei capitali amministrati dalla Cassa (depositi e riserve) ».

(*Omissis*).

L'art. 46 è modificato come segue:

« Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica amministrazione, che risulti regolarmente costituito e notificato all'amministrazione debitrice. Quando trattisi di ditte o nominativi di eccezionale notoria solvibilità potranno essere accettate anche cambiali ad una sola firma; in tal caso le relative concessioni dovranno essere deliberate dal Consiglio ed approvate ad unanimità. L'importo di ognuna di tali operazioni non potrà eccedere le L. 300.000 e l'importo complessivo di esse non dovrà superare il 2 % dei capitali amministrati dalla Cassa (depositi e riserve).

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi ».

(*Omissis*).

Il primo comma dell'art. 54 è modificato come segue:

« Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4618)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 12 dicembre 1942-XXI.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Udine nella Cassa di risparmio di Udine.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 24 agosto 1942-XX, n. 1272, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Udine nella Cassa di risparmio di Udine;

Veduto il parere favorevole del Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 27 giugno 1942-XX;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Udine nella Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine, disposta con il R. decreto 24 agosto 1942-XX, n. 1272, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Udine, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Udine;

2) incameramento, da parte della Cassa di risparmio di Udine, del patrimonio dell'Istituto incorporato;

3) impegno, da parte della Cassa di risparmio di Udine, di continuare in Udine l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4620)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1942-XXI.

Modificazioni al decreto Ministeriale 15 luglio 1940-XVIII, contenente norme per la gestione del « Fondo speciale per la bonifica ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2400, convertito nella legge 3 aprile 1937-XV, n. 830, che costituisce il « Fondo speciale per la bonifica » destinato a provvedere agli studi e, in generale, all'assistenza e al miglior funzionamento degli organi ed enti che esercitano attività nel campo della bonifica integrale, mandando a un decreto Ministeriale di stabilire le modalità per la gestione del Fondo stesso;

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale 15 luglio 1940-XVIII, n. 1333, contenente norme per la gestione del Fondo speciale per la bonifica;

Visto il R. decreto 16 giugno 1940-XVIII, n. 966, concernente l'ordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 15 luglio 1940-XVIII, n. 1333, è modificato come segue: « Presidente del Comitato amministrativo è il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono membri del Comitato il direttore generale e l'ispettore generale della bonifica e colonizzazione, il direttore generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali, e il direttore capo della Ragioneria del Ministero dell'agricoltura e foreste ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1942-XXI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste: PARESCHI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni: RICCI

(4669)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1942-XXI.

Sostituzione del commissario ministeriale del Consorzio provinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per la provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1942-XX, col quale si faceva luogo alla nomina di Adolfo Resio a commissario ministeriale del Consorzio provinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per la provincia di Alessandria;

Visto le dimissioni, in data 3 ottobre 1942-XX, inviate dal Resio medesimo;

Vista la proposta del prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Alessandria, del 20 novembre 1942-XXI;

Decreta:

Ercole Garrone è nominato commissario ministeriale del Consorzio provinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per la provincia di Alessandria, in sostituzione di Adolfo Resio.

Roma, addì 10 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: RICCI

(4694)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1942-XXI.

Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928-VI, n. 1377;

Sentito l'Istituto di emissione;

Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1932-X; 18 settembre 1933-XI e 20 luglio 1940-XVIII;

Determina:

Articolo unico.

L'interesse sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione è determinato, a decorrere dal 12 dicembre 1942-XXI, nella misura massima dell'1,50 % per quelli intestati a privati e del 3 % per quelli, vincolati, intestati alle banche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(4672)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 9 dicembre 1942-XXI.

Autorizzazione all'acquisto di un appezzamento di terreno sito in Gavirate per l'istituzione di un campo premarinaro della G.I.L.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che per istituire in Gavirate un campo premarinaro era necessario acquistare l'appezzamento di terreno posto nel comune censuario ed amministrativo di Gavirate (Varese) di proprietà Guglielmana Virginia fu Giacomo in Biavaschi, Guglielmana Teresa fu Giacomo in Tabacchi e Pedretti Margherita fu Giovanni ved. Guglielmana, distinto in catasto:

n. 1834-*b*, semin. arb. ett. 0.16.40, reddito L. 13,12;
n. 1831-*b*, semin. arb. ett. 0.05.80, reddito L. 4,64;
n. 2360-*b* prato ett. 0.11.90, reddito L. 10,47;
n. 2361-*b* prato ett. 0.06.50, reddito L. 5,72;
n. 1832 prato ett. 0.18.80, reddito L. 37,22;
n. 1833 prato ett. 0.07.10, reddito L. 5,54;

della superficie misurata di mq. 6588,79; ai confini: levante che volge a tramontana strada comunale, a mezzogiorno ed a levante ancora per salto rientrante

lido comunale, a muro di cinta lasciato, a mezzogiorno lago di Varese, a ponente e tramontana proprietà delle venditrici; per il convenuto prezzo di L. 32.944,95;

Veduti i certificati catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto 26 settembre 1942-XX, n. 8295/5723 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Carlo Giano, notaio residente in Cuvio ed iscritto nel Collegio notarile di Milano, registrato a Gavirate il 13 ottobre 1942 ai numeri 245/131 atti pubblici e trascritto a Varese il 24 ottobre 1942 ai numeri 4119/3689;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto dell'appezzamento di terreno sito in Gavirate, è autorizzato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1942-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(4623)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 14 corrente è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1942-XX, n. 1379, concernente norme per il servizio di censura e controllo sui mezzi di comunicazione.

(4673)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Avviso-diffida

L'Amministrazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni considera come mandate in omaggio quelle pubblicazioni periodiche, che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca e agli altri Uffici, delle quali non sia stata espressamente richiesta o rinnovata l'associazione.

La stessa avvertenza vale per le pubblicazioni periodiche spedite ai Consiglieri nazionali.

Roma, addì 20 dicembre 1942-XXI

I Consiglieri nazionali questori
AMEDEO FANI - RODOLFO BORGHESE

(4674)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 27706, del 17 novembre 1942-XXI, la minore Kubrick Silvia di Davide e di Libois Maria, nata a Torino il 13 giugno 1938-XVI, residente a Roma, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Kubrick » con quello « Libois » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, integrata dalla legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1459.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

(4677)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926-V, n. 2288, e 11 dicembre 1930-IX, n. 1882.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 12 dicembre 1942-XXI si prorogano al 31 marzo 1943-XXI i poteri conferiti al sig. Alfredo Sambo, commissario della Società anonima cooperativa di consumo di San Osvaldo.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 12 dicembre 1942-XXI si conferiscono al dott. Antonio Bussi, commissario della Soc. an. cooperativa scalpellini di Mergozzo, le facoltà dell'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930-IX, n. 1882, per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della Cooperativa stessa.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata alla approvazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 12 dicembre 1942-XXI si rettificano nel seguente modo i precedenti provvedimenti del 30 settembre 1931-IX e 22 agosto 1938-XVI:

« La Soc. an. cooperativa Società Italiana Cooperativa Lavori Artistici (S.I.C.L.A.), con sede in Roma, costituita con rogito in data 12 aprile 1923-I del cav. avv. Carlo Capo, regio notaio in Roma, è sciolta ad ogni effetto di legge ».

Con decreto Ministeriale in data 1° dicembre 1942-XXI, si prorogano al 31 dicembre 1942-XXI, i poteri conferiti all'avvocato Mario Pizzarello, commissario della Soc. an. cooperativa « Kursal » di Civitanova Marche, confermandogli le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della Cooperativa stessa, già concesse col decreto del 20 giugno 1942-XX.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 16 dicembre 1942-XXI si scioglie il Consiglio di amministrazione della Soc. an. cooperativa di consumo, già Unione operaia cooperativa di consumo, con sede in Pieve a Settimo, e si nomina il commissario nella persona del sig. Silvio Mura.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 16 dicembre 1942-XXI si prorogano al 31 gennaio 1943-XXI, i poteri conferiti al dott. Leonardo Comerci, commissario della Società an. cooperativa fra esercenti macellai (sottoprodotti), con sede in Torino.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

(4653)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Elenco n. 4 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio relativo alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 1942-XX.

Trascrizione n. 176 del 18 novembre 1941.
Trasferimento dal Polverificio Piemontese B. Negro, a Cuneo, alla Società Generale di Esplosivi e Munizioni, a Milano, del marchio n. 27387.
(Per cessione come da atto del 4 settembre 1941, registrato a Gallarate il 9 settembre 1941, n. 387, vol. 135, atti pubblici).

Trascrizione n. 179 del 16 dicembre 1941.
Trasferimento dalla F.I.L.M. Fabbrica Italiana Lamine, a Milano, alla F.I.L.M. Fabbriche Riunite Prodotti Fotografici Cappelli & Ferrania, a Milano, del marchio n. 36199.
(Per mutamento di denominazione, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano, del 16 giugno 1941, n. 20914).

Trascrizione n. 180 del 16 dicembre 1941.
Trasferimento dalla F.I.L.M. Fabbriche Riunite Prodotti Fotografici Cappelli & Ferrania, a Milano, alla « Ferrania » S. A., a Milano, del marchio n. 36199.
(Per mutamento di denominazione, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano, del 16 giugno 1941, n. 20914).

(4645)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Siliqua (Cagliari)

Con decreto Ministeriale 8 dicembre 1942-XXI la zona venatoria di Siliqua (Cagliari), della estensione di ettari 1500, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Confini:

nord, strada nazionale Siliqua-Domusnovas;

nord-ovest, strada comunale da Domusnovas a Musei, sino alla stazione ferroviaria di Villamassargia;

sud, strada ferrata dalla stazione di Villamassargia alla stazione di Siliqua;

est, strada provinciale dalla nazionale alla strada ferrata Siliqua-Portobotte.

(4654)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Smerillo (Ascoli Piceno), Ferentino (Frosinone), Bastia (Perugia), Urbania (Pesaro) e Castelgiorgio (Terni).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Pietro Servili di Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Smerillo (Ascoli Piceno);

Geom. Gaetano Cappucci fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Ferentino (Frosinone);

Cav. Odoardo Gigliarelli fu Adamo, per la Cassa comunale di credito agrario di Bastia (Perugia);

Vittorio Catani fu Gaetano, per la Cassa comunale di credito agrario di Urbania (Pesaro);

Lorenzo Stoppacciaro fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Castelgiorgio (Terni).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1942-XXI

(4530) V. AZZOLINI

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Bonagia, in liquidazione, con sede nel comune di Erice (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 gennaio 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di prestiti di Bonagia, con sede nel comune di Erice (Trapani), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 20 gennaio 1938-XVI con il quale l'avv. Salvatore Perrera è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Giacomo Poma fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Bonagia, avente sede nel comune di Erice (Trapani), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dell'avv. Salvatore Perrera.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

V. AZZOLINI

(4561)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a nove posti di capo manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale della strada

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA

Visto il R. decreto-legge 26 novembre 1928-VII, n. 2716, relativo all'istituzione della Milizia nazionale della strada, nonchè le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 8 giugno 1931-IX, n. 836, che estende alla Milizia nazionale della strada il trattamento giuridico stabilito per la Milizia nazionale forestale;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554, che approva il regolamento per la Milizia nazionale della strada emesso in applicazione della citata legge 8 giugno 1931-IX, n. 836;

Vista la legge 3 luglio 1942-XX, n. 801, relativa all'ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota 27 ottobre 1942-XX, n. 56834/1175/2.25, della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale viene autorizzata la procedura d'urgenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a nove posti di capo manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale della strada da conferirsi ai cittadini italiani muniti di laurea in ingegneria o in giurisprudenza, che abbiano conseguito la nomina ad ufficiale in una delle Forze armate dello Stato.

Art. 2.

Gli aspiranti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Comando centrale della Milizia nazionale della strada (Ufficio personale) in Roma, via Antonio Musa n. 6, la domanda in carta da bollo da L. 8, contenente la indicazione esatta del loro domicilio e corredata dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto ha compiuto i 21 anni e non oltrepassati i 32. Il predetto limite massimo di età non è suscettibile di alcun aumento a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 312.

Per i concorrenti che non siano nati nel comune di Roma l'atto di nascita deve essere debitamente legalizzato;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

c) certificato di godimento dei diritti politici, legalizzato;

d) dichiarazione personale da cui risulti che l'aspirante è di razza ariana;

e) certificato di stato libero o, per gli ammogliati, copia dell'atto di matrimonio, legalizzato. Per gli aspiranti coniugati dovrà, altresì, esser presentato un certificato dell'ufficiale di stato civile, da cui risulti che essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge stesso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato;

g) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dall'autorità comunale competente, legalizzato;

h) certificato di sana costituzione fisica, legalizzato, da cui risulti che l'aspirante ha un'altezza non inferiore a metri 1,65, ed un *visus* di 10/10 indipendentemente per ogni occhio;

i) diploma originale di laurea in ingegneria o in giurisprudenza oppure una copia di esso autenticata dal Regio notaio;

l) copia parificata dello stato di servizio militare, corredata per gli ex combattenti, dalla dichiarazione integrativa dei servizi eventualmente prestati in zona di operazioni presso unità mobilitate e dai brevetti originali (o attestati delle autorità militari competenti) di concessione di decorazioni;

m) fotografia del concorrente, formato 6×9, con la firma debitamente autenticata;

n) certificato di iscrizione al P.N.F. rilasciato, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento ove il concorrente è iscritto ed attestante l'appartenenza per l'anno in corso ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari, con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della iscrizione stessa. Qualora l'aspirante risulti iscritto prima della Marcia su Roma, il certificato dovrà contenere la espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni, essere firmato personalmente dal segretario federale competente, essere ratificato dal Segretario del P.N.F. o dai Vice segretari che sono autorizzati a firmare gli atti ufficiali del Partito;

o) tutti gli altri documenti valevoli ad accertare il possesso dei titoli di cui al successivo art. 8.

Tutti i certificati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. I certificati di nascita, di cittadinanza e di stato libero (o copia dell'atto di matrimonio) dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trovi il Comune dal quale gli atti provengono; il certificato di buona condotta deve essere legalizzato dal prefetto. Anche il certificato di matrimonio, contratto o meno con persona straniera, dovrà essere debitamente legalizzato.

I certificati di cui alle lettere *b*), *e*), *f*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli appartenenti alla M.V.S.N. devono produrre il foglio matricolare o lo stato di servizio.

I concorrenti che rivestano il grado di ufficiale in servizio permanente effettivo nella M.V.S.N. o siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato o a contratto in servizio nell'A.A.S.S. sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *f*) e *g*). Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, eccezione fatta per i documenti presentati all'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 3.

E' facoltà del Ministro per i lavori pubblici, Presidente della A.A.S.S., di accordare un ulteriore breve termine per la regolarizzazione dei documenti formalmente imperfetti.

Art. 4.

Il Ministro per i lavori pubblici, Presidente della A.A.S.S., su proposta del Comando della Milizia nazionale della strada, potrà, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5.

Prima degli esami i concorrenti ammessi al concorso secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno sottoporsi ad una visita medica da parte di una Commissione di ufficiali medici in servizio nella Milizia nazionale della strada, che accerterà insindacabilmente la loro attitudine fisica al servizio della specialità. I candidati dovranno presentarsi a detta visita sanitaria forniti della carta d'identità personale o di altri documenti equipollenti a termini di legge.

Art. 6.

Con successivo decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente della A.A.S.S., sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice, che è anche incaricata della valutazione dei titoli di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

I titoli che saranno oggetto di valutazione agli effetti del concorso sono:

1) anzianità di iscrizione al P.N.F. e benemerenze fasciste (squadrista, ferite, Marcia su Roma);

2) benemerenze di guerra;

3) grado nelle Forze armate;

4) altre lauree, oltre quelle prescritte o titoli di specializzazione.

La valutazione dei titoli sarà fatta secondo apposita tabella di punteggio, approvata dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente della A.A.S.S.

Art. 8.

Gli esami di concorso che avranno luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti, consisteranno in una prova scritta ed una orale.

La prova scritta avrà la durata di sette ore e quella orale di non meno di 45 minuti.

Durante lo svolgimento della prova scritta, i candidati non potranno comunicare tra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti. Saranno assegnati tre temi a scelta dei candidati, uno di cultura tecnica, uno di cultura giuridica ed un terzo di cultura generale storico-politica.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti della carta di identità personale o di altro documento equipollente a termini di legge.

Compiuto il lavoro scritto ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo porrà entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa nella quale avrà messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà ai membri della Commissione o del Consiglio di vigilanza, i quali apporranno sulla busta stessa la propria firma con la indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Art. 9.

Gli esami scritti e orali verteranno sulle seguenti materie.

A) *Per i laureati in ingegneria*:

1° Materie di carattere tecnico:

a) opere stradali: Strade ordinarie ed autostrade - Limiti ordinari di pendenza - Raggi di curve - Trincee - Rilevati - Forme e dimensioni delle opere d'arte - Materiali stradali per massicciate - Cave di attrezzatura - Terreni franosi: cause relative - Opere di consolidamento di terrapieni e di trincee - Fognature, drenaggi - Difesa di massi pericolanti - Inondazioni - Difese preventive - Sistemi di pavimentazione e di manutenzione del piano stradale - Rialzamento e corazzature di curve;

b) opere idrauliche: Arginature - Rotte e difese provvisorie - Briglie, deviazioni, opere di deviazione, chiaviche di scolo - Pulizia dei corsi d'acqua - Agenti di custodia;

c) opere edilizie: Materiali di costruzione - Strutture varie edilizie - Opere di difesa preventica contro minacce di crolli;

d) elettrotecnica: linee elettriche ad alta e bassa tensione - Palificazioni, isolamenti, attraversamenti di strade e norme relative - Rotture improvvise di linee, mezzi precauzionali;

e) macchine: Macchinari stradali (compressori a vapore, a benzina o a nafta pesante, frantoi, scaricatori, bitumatrici, riscaldatori di piano, pompe di lavaggio) - Autoveicoli (automobili, autocarri, trattrici, spartineve a motore, ecc.) - Organi di trasmissione, cambio di velocità, differenziale, meccanismo di sterzo, sistemi di frenatura, gommature semipneumatiche e pneumatiche - Produttori di energia elettrica per l'illuminazione dei veicoli - Accumulatori - Motori a scoppio (organismi che costituiscono il motore e loro funzionamento) - Ciclo Otto - Carburazione ed accensione - Lubrificazione e raffreddamento del motore - Motore Diesel per autoveicoli, organismi che lo costituiscono e loro funzionamento - Ciclo Diesel - Pompe ad iniezione.

2° Materie di carattere giuridico-amministrativo-militare:

a) Ordinamento e funzionamento della A.A.S.S., della Milizia nazionale della strada e norme relative alla viabilità e alla circolazione - Decreti di costituzione della A.A.S.S. e della Milizia nazionale della strada - Norme per la tutela delle strade e per la circolazione - Ordinamenti amministrativi precedenti ed attuali relativi alle strade - Classificazione delle strade - Segnalazioni di pericolo, di itinerario e di località - Legge sulle espropriazioni per pubblica utilità - Leggi e regolamenti sull'esercizio delle ferrovie e servizi pubblici automobilistici con particolare riguardo agli attraversamenti a raso - Disposizioni sulle tasse ciclistiche ed automobilistiche e concessioni di licenze stradali;

b) leggi e regolamenti militari: Regolamento sul servizio territoriale in tempo di pace del Regio esercito e della M.V.S.N. - Regolamento della M.N.d. S. - Notizie generali sull'organico della M.V.S.N. - Regolamento sulle note caratteristiche degli ufficiali, sottufficiali e truppa - Principali norme del regolamento di disciplina e del Codice penale per il Regio esercito - Consiglio di disciplina sottufficiali e truppa - Leggi sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali.

c) diritto corporativo;

d) legislazione speciale in materia infortunistica delle assicurazioni;

e) nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;

f) nozioni intorno alle principali leggi attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e particolarmente della A.A.S.S.;

g) norme sulla procedura da seguire per la redazione di una perizia giudiziaria nei casi di scontro tra due veicoli.

3° Materie di cultura generale:

Storia d'Italia dal 1815 ad oggi - Nozioni geografiche sull'Italia e l'Europa - Caratteristiche della formazione geografica dell'Italia rispetto alla sua difesa - Lettura delle carte topografiche e studio del terreno sulla carta.

B) *Per i laureati in giurisprudenza*:

1° Materie di carattere giuridico-amministrativo-militare:

a) diritto civile;

b) diritto amministrativo;

c) diritto corporativo;

d) diritto e procedura penale;

e) legislazione speciale in materia infortunistica delle assicurazioni;

f) nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;

g) nozioni intorno alle principali leggi attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e particolarmente della A.A.S.S.;

h) norme sulla procedura da seguire per la redazione di una perizia giudiziaria nei casi di scontro fra due autoveicoli;

i) ordinamento e funzionamento della A.A.S.S. e della Milizia nazionale della strada e norme relative alla viabilità ed alla circolazione - Decreti di costituzione della A.A.S.S. e della Milizia nazionale della strada - Norme per la tutela delle strade e per la circolazione - Ordinamenti amministrativi precedenti ed attuali relativi alle strade - Classificazione delle strade - Segnalazioni di pericoli, di itinerario e di località - Leggi sulle espropriazioni per pubblica utilità - Leggi e regolamenti sull'esercizio delle ferrovie e servizi pubblici automobilistici con particolare riguardo agli attraversamenti a raso - Disposizioni sulle tasse ciclistiche e automobilistiche - Concessioni di licenze stradali;

l) leggi e regolamenti militari: Regolamento sul servizio territoriale in tempo di pace del Regio esercito e della M.V.S.N. - Regolamento della M.N.d.S. - Notizie generali sull'organico della M.V.S.N. - Regolamento sulle note caratteristiche degli ufficiali, sottufficiali e truppa - Principali norme del regolamento di disciplina e del Codice penale del Regio esercito - Consiglio di disciplina sottufficiali e truppa - Leggi sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali;

2° Materie di carattere tecnico:

Macchine: Autoveicoli (automobili, autocarri, trattrici, spartineve a motore, ecc.) - Organi di trasmissione, cambio di velocità, differenziale, meccanismo di sterzo, sistema di frenatura, gommature semipneumatiche e pneumatiche - Motore a scoppio (organismi che costituiscono il motore e loro funzionamento);

3° Materie di cultura generale:

Storia d'Italia dal 1815 ad oggi - Nozioni geografiche sull'Italia e l'Europa - Caratteristiche della formazione geografica dell'Italia rispetto alla sua difesa - Lettura delle carte topografiche e studio del terreno sulla carta.

Art. 10.

Ogni componente la Commissione di cui all'art. 7 dispone di 20 punti per esprimere il proprio giudizio su ciascuna delle prove di esame.

La Commissione, esaminati i temi scritti, esprimerà il suo giudizio con punti da 0 a 20 risultante dalla media dei punti conferiti da ciascuno dei suoi componenti.

I candidati che non avranno raggiunto i 12/20 di media saranno esclusi dalla prova orale, tutti gli altri saranno chiamati, mediante invito personale, a sostenere la prova orale, nella quale — per essere dichiarati idonei — dovranno riportare un punteggio non inferiore ai 12/20.

Il voto sulla prova orale sarà costituito dalla media di due distinti voti: uno sugli argomenti tecnici ed uno sugli argomenti di cultura generale e militare, per i candidati ingegneri; uno sugli argomenti giuridici ed uno sugli argomenti di cultura generale e militare per i candidati laureati in giurisprudenza.

Art. 11.

Ultimati tutti gli esami la Commissione esaminatrice compilerà il prospetto riepilogativo della votazione riportata dai candidati indicando:

a) il punto di merito (in ventesimi) attribuito ai titoli presentati;

b) il punto di merito (media in ventesimi) riportato nella prova scritta;

c) il punto di merito (media in ventesimi) riportato nelle prove orali;

d) la media (in ventesimi) del risultato complessivo.

Art. 12.

La Commissione, in base ai punteggi complessivi, formerà la graduatoria degli idonei.

I candidati per ottenere l'idoneità dovranno riportare una media complessiva definitiva non inferiore a 12/20.

A parità di merito, avranno la precedenza coloro che appartengono ad una delle categorie di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni nell'ordine stabilito dal decreto stesso (escluse quelle di cui è già tenuto conto nell'esame dei titoli).

La graduatoria degli idonei sarà approvata dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente della A.A.S.S.

I primi nove concorrenti dichiarati idonei secondo la predetta graduatoria saranno nominati capi manipolo della Milizia nazionale della strada; i successivi non avranno alcun diritto a coprire posti che si rendessero posteriormente vacanti. Su proposta del Comando della Milizia nazionale della strada, il Ministro per i lavori pubblici, Presidente della A.A.S.S., ha però facoltà di assegnare a questi ultimi, seguendo sempre l'ordine della graduatoria, i posti che si rendessero disponibili entro sei mesi in seguito a rinuncia di qualcuno dei vincitori.

Art. 13.

I vincitori del concorso, nominati capi manipolo, hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Roma, addì 9 novembre 1942-XXI

Il Ministro: GORLA

(4648)

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1940-XIX, n 42446, col quale veniva bandito il concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940-XIX in Comuni di questa Provincia;

Visto il decreto Ministeriale di nomina della Commissione giudicatrice del concorso, con sede in Roma;

Vista la graduatoria stabilita dalla predetta Commissione con verbale 7 novembre 1942-XXI;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1940-XIX:

1. Baldino Restituta	punti	52,94/100
2. Boccia Apollonia	»	51,75/100
3. Lora Clelia	»	51,33/100
4. Bufferla Romilda	»	51,25/100
5. Caoduro Ida	»	50,75/100
6. Giagnoni Iole	»	49,33/100
7. Belli Loreta	»	47,63/100
8. Cellini Giulia	»	47,04/100
9. Fiore Leonina	»	46,25/100
10. Paravia Rosaria	»	44,06/100
11. Bartolini Leonilde	»	43,44/100

Frosinone, addì 3 dicembre 1942-XXI

Il prefetto: GULOTTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto di pari numero e data col quale viene approvata la graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1940-XIX;

Viste le domande presentate dalle candidate risultate vincitrici e l'ordine di preferenza delle sedi dalle medesime indicate;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra, e destinate a prestare servizio nelle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Baldino Restituta, a Cassino (1ª condotta);
2) Boccia Cesidia, a Paliano (2ª condotta);
3) Lora Clelia, a Ceccano (1ª condotta);
4) Bufferla Romilde, a Torrice;
5) Coaduro Ida, a Villa San Stefano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Frosinone, addì 3 dicembre 1942-XXI

Il prefetto: GULOTTA

(4612)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.